



Decisione/1815/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5689/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Gino Scaccia - Componente
Antonino Piro - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5689/TFNSVE/2025-2026, 5689 - Ricorso proposto dalla società GRUPPO SPORTIVO FRAORE ASD (matricola 73761) contro la società A.S.D. SOLIGNANO (matricola 62670) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SELLOUM NABIL (matricola 7019257)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore SELLOUM NABIL (matricola 7019257).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 185,00 (cento ottantacinque /00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore SELLOUM NABIL (matricola 7019257), nella misura di euro 185,00 (cento ottantacinque /00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai